



Comune di Padova

NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 dell'8 ottobre 2012

In vigore dal 26 ottobre 2012

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE, RICHIAMI E PRINCIPI	3
ART. 2 – SUPERFICIE DI VENDITA	3
ART. 3 – MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	3
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	4
ART. 5 – CORRELAZIONE CON IL PROCEDIMENTO EDILIZIO	4
ART. 6 – CENTRI COMMERCIALI DI MEDIA STRUTTURA	4
ART. 7 – CENTRI COMMERCIALI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	4
ART. 8 – SUBINGRESSO	5
ART. 9 – SETTORI MERCEOLOGICI	5
ART. 10 – APPARECCHI AUTOMATICI	5
ART. 11 – ORARIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA, ESERCIZI DI VENDITA STAGIONALI ED ATTIVITA' DI VENDITA TEMPORANEE	6
ALLEGATO 1	7

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE, RICHIAMI E PRINCIPI

Le seguenti disposizioni dettano i criteri per l'insediamento e l'esercizio delle attività di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa nel Comune di Padova

Ove non sia diversamente precisato nel presente provvedimento, si applicano le norme del D.Lgs. 31 /03/1998 n° 114, del D.Lgs. 26/03/2010 n° 59 così come modificato dal D.Lgs. 6/8/2012 n° 147, della L.R. Veneto 13/08/2004 n°15 (L.R.) nonché, relativamente al procedimento amministrativo, della L. 07/08/1990 n°241 e del D.P.R. 07/09/2010 n° 160.

L'insediamento di esercizi di vicinato e medie strutture di vendita non è soggetto a limiti numerici o contingentamenti.

L'attività commerciale rimane soggetta al rispetto della normativa urbanistica ed edilizia ed in particolare di quanto previsto dal capo V della L.R. nonché dagli strumenti urbanistici Comunali.

ART. 2 – SUPERFICIE DI VENDITA

Ogni locale o complesso di locali, direttamente e funzionalmente collegati, identifica un unico esercizio commerciale; il principio non si applica al caso della "gestione di reparto" ed alla somministrazione o vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova ed in genere ogni altro spazio accessibile al pubblico.

Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, deposito delle merci, ancorché all'aperto, locali di lavorazione, uffici e servizi nonché gli spazi comunque inibiti al pubblico; negli esercizi self-service non costituisce altresì superficie di vendita la zona tra la linea delle casse e l'uscita. La linea delle casse nei self-service corrisponde ai lettori dei codici a barre.

Nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali, nel caso di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste nel presente regolamento per l'esercizio del commercio al dettaglio.

ART. 3 – MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita sino a 2.500 mq. e l'aggiunta o la modifica di settore merceologico di una media struttura di vendita è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. da rilasciarsi nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica di cui al Capo V della L. R.

La dotazione di standards prevista al 2° comma dell'art. 16 della L.R. è richiesta anche per le medie strutture di vendita o centri commerciali del settore alimentare o misto con superficie di vendita superiore a 500 mq.

Le superfici di vendita delle medie strutture possono essere ampliate per una sola volta fino ad un massimo del 20% della superficie autorizzata alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, purché la superficie risultante non superi i 2500 mq., nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica ed in deroga agli standards di parcheggio ed alla valutazione sulla viabilità.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande relative a medie strutture di vendita sono redatte sugli appositi moduli predisposti dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e corredate dalla documentazione tecnica prevista nell'allegato 1.

Nell'istanza devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 114/98:

- a) il settore o i settori merceologici;
- b) il possesso dei requisiti professionali in caso di richiesta di autorizzazione per il settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n° 59/2010;
- c) l'ubicazione dell'esercizio;
- d) la superficie di vendita dell'esercizio;
- e) l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale previste dall'art. 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. n° 59/2010;

ART. 5 – CORRELAZIONE CON IL PROCEDIMENTO EDILIZIO

Nelle domande relative a medie strutture e a centri commerciali di media struttura devono essere dichiarati dal promotore gli estremi del permesso di costruire riferito all'iniziativa commerciale, qualora il richiedente ne sia già in possesso. Diversamente è data facoltà al richiedente di correlare il procedimento per l'autorizzazione relativa ad una media struttura di vendita o a un centro commerciale di media struttura con il rilascio del permesso di costruire inerente l'immobile. Tale circostanza deve essere esplicitamente evidenziata nelle rispettive pratiche che devono essere presentate, anche da distinte persone, contestualmente: in questi casi l'esito negativo dell'una comporta il rigetto anche dell'altra.

La correlazione va quindi applicata con la domanda del permesso di costruire o per quanto riguarda piani urbanistici attuativi in presenza del piano approvato e convenzionato.

ART. 6 – CENTRI COMMERCIALI DI MEDIA STRUTTURA

Nel limite di superficie autorizzata del Centro sono soggetti a segnalazione certificata inizio attività gli esercizi inseriti in Centri Commerciali di media struttura, indipendentemente dalla superficie di vendita del singolo esercizio.

I Centri Commerciali di media struttura possono essere integrati da attività di somministrazione, ed altre attività di servizio, qualora:

- la superficie di vendita del Centro sia superiore a 1.000 mq.;
- la superficie destinata alle attività integrative non superi il venti per cento della superficie di vendita.

ART. 7 – CENTRI COMMERCIALI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Nel limite di superficie autorizzata del Centro commerciale di grande struttura di vendita sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività gli esercizi inseriti nel Centro, indipendentemente dalla superficie di vendita del singolo esercizio.

Le grandi strutture di vendita del settore alimentare, non alimentare generico o misto, in analogia con quanto previsto dall'art. 9 comma 4 della L.R. per i centri commerciali di media struttura, al fine di assicurare un adeguato servizio di ristoro alla clientela, possono essere integrate da attività di somministrazione di alimenti e bevande qualora:

- La superficie di vendita sia pari o superiore a mq. 8000.
- La superficie destinata a tale attività non superi il 20% della superficie di vendita.

ART. 8 – SUBINGRESSO

E' soggetto a segnalazione certificata di inizio attività per subingresso da inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P) il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi relativo ad esercizi commerciali: gli effetti della denuncia decorrono dalla data di presentazione della stessa al S.U.A.P..

Il subentrante per causa di morte può iniziare l'attività solo dopo aver presentato la segnalazione certificata inizio attività allo Sportello Unico Attività Produttive; qualora non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n° 59/2010, il subentrante ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di 180 giorni dalla data di acquisto del titolo.

ART. 9 – SETTORI MERCEOLOGICI

L'attività commerciale viene esercitata con riferimento ai settori merceologici: alimentare, non alimentare generico, non alimentare a grande fabbisogno di superficie e misto, così come definiti dall'art. 7 della L.R.

L'aggiunta o la modifica del settore merceologico in una attività già esistente viene equiparata a nuova apertura di esercizio commerciale.

Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali o da norme urbanistiche.

Le tabelle speciali previste dall'art. 56, comma 9 del D.M. 4 agosto 1988 n° 375 sono equiparate, ai fini del possesso dei requisiti di accesso all'attività, a tabelle rientranti nel settore merceologico non alimentare: l'attività di vendita dei prodotti ricompresi in tali tabelle è vincolata all'esercizio da parte del titolare dell'attività principale.

Si considera rientrante nella voce: "vendita di pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili)" della tabella per titolari di rivendite di generi di monopolio come definita dall'allegato 1 al D.M. 17 settembre 1996, n° 561, anche la vendita di bevande preconfezionate in lattina, tetra-pack o bottiglietta di capacità volumetrica non superiore ai 500 ml, con esclusione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e del latte e dei suoi derivati.

La vendita in un'unica confezione e ad un unico prezzo di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi può essere effettuata nell'esercizio il cui settore merceologico ricomprenda il prodotto che, rispetto agli altri contenuti nell'unica confezione, risulti di maggior valore, tenendo conto dei valori di mercato dei rispettivi prodotti.

In applicazione del D.L. 21.05.2004 n° 169 per la vendita degli integratori alimentari altrimenti definiti anche "complementi alimentari" o "supplementi alimentari" è necessario il possesso del requisito professionale per la vendita nel settore alimentare.

L'attività di vendita di prodotti di erboristeria è regolamentata dalla normativa prevista per l'intero settore merceologico alimentare e pertanto l'esercizio della stessa è correlato all'osservanza di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

Non è richiesto il requisito professionale di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 per la commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, purché, sia evidente ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni pur possibile, destinazione alternativa all'alimentazione umana e siano rispettati tutti gli altri vincoli derivanti dalla legislazione sanitaria.

L'attività di vendita di quotidiani e periodici è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività.

ART. 10 – APPARECCHI AUTOMATICI

La ditta che intende avviare l'attività di vendita di generi alimentari e non alimentari o somministrazione attraverso apparecchi automatici deve presentare segnalazione certificata allo

Sportello Unico Attività Produttive indipendentemente dal numero di apparecchi automatici da installare.

Per le successive installazioni o spostamenti di apparecchi automatici, la ditta è tenuta ad osservare le disposizioni igienico – sanitarie se previste e ad aggiornare al termine di ogni semestre l'indicazione delle aree e dei locali in cui vengono installati gli apparecchi tramite comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive.

L'apparecchio automatico installato su aree pubbliche è soggetto a preventiva concessione di occupazione di suolo pubblico.

Se l'apparecchio automatico o meccanico viene installato su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, è necessario l'assenso del proprietario dell'area.

ART. 11 – ORARIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA, ESERCIZI DI VENDITA STAGIONALI ED ATTIVITA' DI VENDITA TEMPORANEE

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico il periodo e l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio di vendita.

Agli esercizi di vendita stagionali si applica la medesima disciplina degli esercizi commerciali.

In occasione di manifestazioni, spettacoli, feste, mostre ed altri eventi similari è ammessa, ad integrazione di tali eventi, l'attività di vendita temporanea per i giorni e con gli orari delle predette manifestazioni previo invio di segnalazione certificata di inizio attività.

ALLEGATO 1

Documentazione tecnica da produrre a firma di un tecnico abilitato:

- 1) **relazione tecnico – descrittiva** che dimostri la compatibilità dell'insediamento con lo strumento urbanistico e planimetria dell'immobile in scala adeguata con evidenziata la superficie di vendita e le altre superfici commerciali;
- 2) **relazione tecnica** che dimostri il rispetto dell'insediamento con le dotazioni di parcheggio previste dalle norme di P.R.G. e dall'art. 16 della L.R. e planimetria dell'area in scala adeguata con indicazione dell'immobile e dell'area a servizi, distinta tra area libera, area destinata a parcheggio effettivo per i clienti, percorsi veicolari ed accessi;
- 3) per le medie strutture di vendita ed i centri commerciali con superficie di vendita superiore a 1.000 mq. la **documentazione relativa agli studi di viabilità** prevista dalla deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n° 569 del 25.02.2005.